

N. R.G. 2013/119



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**UFFICIO ESECUZIONI**

Nella procedura esecutiva promossa da:

[REDACTED]

CONTRO

[REDACTED]

Il Giudice dell'esecuzione dott. Fabrizio Nicoletti,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.12.2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Considerato che per giurisprudenza costante la riassunzione del processo esecutivo sospeso deve avvenire dopo la pronuncia della sentenza di primo grado che abbia respinto, anche solo parzialmente, l'opposizione (v. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18539 del 03/09/2007);

rilevato che nel caso specifico l'opposizione è stata solo parzialmente accolta, per cui sussiste il diritto a proseguire nell'esecuzione;

ritenuto che non vi è motivo di attendere la decisione di appello, non essendo richiesto dall'ordinamento, e comunque ben potendo una eventuale sospensione del titolo essere fatta valere nella prosecuzione del procedimento;

considerato che l'accoglimento dell'opposizione ha avuto i suoi effetti solo in relazione ad una clausola accessoria del mutuo, per cui vi è comunque un credito per cui procedere, anche senza tenere conto di quelli degli intervenuti;

ritenuto pertanto necessario dare nuovo impulso alla procedura esecutiva;



considerato che il creditore procedente ha chiesto la vendita,

**P.Q.M.**

Delega le operazioni di vendita al dott. Enrico Pecchia, disponendo che lo stesso provveda inizialmente a porre in vendita i soli lotti di maggior valore;

dispone che il delegato si attenga alle direttive pubblicate sul sito internet del Tribunale, che devono intendersi richiamate, utilizzando la modalità di vendita telematica;

dispone che il prezzo di vendita sia fissato in base al contenuto della perizia di stima in atti;

Si comunichi.

Livorno, 13 dicembre 2018

IL GIUDICE  
*dott. Fabrizio Nicoletti*

